



**COMUNE DI CISLAGO**  
**(Provincia di Varese)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**  
**SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.14 del 28/03/2008

## SOMMARIO

- Articolo 01 Istituzione della tassa
- Articolo 02: Servizio di nettezza urbana
- Articolo 03: Contenuto del regolamento
- Articolo 04: Presupposto della tassa e soggetti passivi
- Articolo 05: Locali ed aree tassabili ed esclusioni dalla tassa
- Articolo 06: Commisurazione della tassa
- Articolo 07: Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Articolo 08 - Classificazione dei locali ed aree
- Articolo 09 - Esenzioni
- Articolo 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso
- Articolo 11 - Riduzioni per attività produttive, commerciali e di servizi
- Articolo 12 - Agevolazioni e riduzioni
- Articolo 13 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Articolo 14 - Denunce
- Articolo 15 - Decorrenza della tassa, sgravi e rimborsi
- Articolo 16 - Mezzi di controllo
- Articolo 17 - Sanzioni ed interessi
- Articolo 18 - Riscossione
- Articolo 19 - Accertamento
- Articolo 20 - Funzionario Responsabile
- Articolo 21 - Entrata in vigore
- Articolo 22 - Abrogazioni
- Articolo 23 - Norme di rinvio

**Art. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 58, comma 1, D.lgs. 507/93 e s.m., svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e' istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

**Art. 2**  
**Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29.06.1994 e succ.mod. nelle parti non abrogate dal successivo art.22 del presente regolamento, e in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.,. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (frequenza della raccolta, modalità di effettuazione del servizio di raccolta, ecc.).

**Art. 3**  
**Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**Art. 4**  
**Presupposto della tassa e soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree non operative delle attività economiche esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario.

4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le attività di carattere economico o professionale, la tassa è dovuta dal titolare della stessa; coloro che hanno la rappresentanza legale o la direzione sono solidalmente responsabili del pagamento del tributo nei casi previsti dalla legge.

**Art. 5**  
**Locali ed aree tassabili ed esclusioni dalla tassa**

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del tributo di cui al presente regolamento tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, cantine, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.);

- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi, nonché le relative pertinenze;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, bar, negozi, nonché le relative pertinenze.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
- b) parti comuni del condominio quali i locali riservati agli impianti tecnologici ecc. (di cui all'articolo 1117 del codice civile). Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano e detengono parti comuni in via esclusiva;
- c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- d) le unità immobiliari o i locali per i quali siano state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per ristrutturazione edilizia, che comportano l'impossibilità di occupare o detenere i locali, limitatamente al periodo di validità del provvedimento o, se utilizzate prima di detto termine, non oltre l'inizio dell'effettivo utilizzo;
- e) i locali e le aree esclusivamente utilizzati per il deposito di legna, attrezzi da giardino e similari;
- f) le stalle, i fienili e simili, soffitte con accesso mediante botola, nonché le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e le relative pertinenze;
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. La loro validità decorre dall'anno successivo alla presentazione della denuncia se non pervenuta entro il venti gennaio.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (sale operatorie, locali adibiti a visita medica, ecc.). La detassazione sarà concessa previa domanda dell'interessato corredata di documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti non assimilati da parte del produttore degli stessi. Qualora la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali sia difficilmente determinabile il funzionario responsabile di cui all'art. 74 D. Lgs. 507/93 applicherà una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## **Art. 6**

### **Commisurazione della tassa**

1. La tassa è commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui medesimi sono destinati, ed al costo dello smaltimento. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
2. Per la determinazione del sistema tariffario, stabilito a norma dell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/93 e della circolare Ministeriale applicativa n. 95/E del 22.06.1994, si prende atto di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.1998 confermando le riduzioni in essa stabilite (94% categoria 2, 40% categorie 4, 5 e 6, 30% categoria 7) per la congrua determinazione delle tariffe in base alle diverse categorie.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

## **Art. 7**

### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. Il servizio di raccolta viene effettuata in regime di privativa su tutto il territorio comunale pertanto la tassa annuale è sempre dovuta per intero.
2. Se il servizio di raccolta istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza, di dimora, o di servizio dell'attività svolta dall'utente ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizione contenute nel Regolamento di nettezza urbana il tributo è dovuto nella misura non superiore al 40 per cento della tariffa. Il periodo di irregolare funzionamento del servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi, è accertato con atto di Giunta Comunale.
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzioni del tributo; qualora tuttavia il periodo di mancato svolgimento si protragga determinando situazioni di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuto dall'Autorità sanitaria competente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che comunque non può essere superiore al 60 per cento di quanto dovuto per il periodo considerato. La riduzione concessa viene riconosciuta con atto di Giunta Comunale.

## **Art. 8**

### **Classificazione dei locali ed aree**

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2, del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

#### **CATEGORIA 1 - LOCALI AD USO ABITATIVO**

- 1.a abitazioni private comprese autorimesse e cantine;
- 1.b attività ricettivo alberghiere;
- 1.c collegi, convivenze, case di riposo;
- 1.d locali di deposito, deposito macchinari;

#### **CATEGORIA 2 - LOCALI ED AREE ADIBITE A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, SCUOLE ECC.**

- 2.a musei, archivi, biblioteche, caserme, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose e sociali;
- 2.b asili, scuole pubbliche e private di ogni ordine o grado;
- 2.c teatri e cinema;

#### **CATEGORIA 3 - COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE**

- 3.a autosaloni;
- 3.b commercio mobili ed arredamenti;

- 3.c commercio ingrosso generi alimentari;
- 3.d commercio ingrosso generi non alimentari;
- 3.e intermediari del commercio;
- 3.f distributori di carburante;

#### CATEGORIA 4 - LOCALI ED AREE DI PRODUZIONE ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE

- 4.a Produzione, trasformazione, lavorazione metalli in genere;
- 4.b Produzione, trasformazione, lavorazione gomma e materiali plastici in genere;
- 4.c Produzione, trasformazione, lavorazione tessuti, fibre, pelli compreso operazioni di stampa;
- 4.d Produzione, trasformazione, lavorazione carta, cartoni e cellulosa compreso operazioni di stampa;
- 4.e Produzione, trasformazione, lavorazione legname, sugheri, paglie in genere;
- 4.f Produzione, trasformazione, lavorazione materiali lapidei, cementizi, inerti e ceramiche e cantieri edili;
- 4.g Elettricisti, elettrotecnici, idraulici;
- 4.h Tinteggiatori, stuccatori, imbianchini, tappezzieri, servizi pulizia c/o terzi;
- 4.i Officine meccaniche, costruzione, riparazione macchinari ed attrezzature in genere;
- 4.l Autofficine, carrozzerie, elettrauti, laboratori orafi, quadri e cornici;
- 4.m Altri insediamenti artigianali o industriali non compresi sopra;

#### CATEGORIA 5 - NEGOZI ALIMENTARI E RISTORAZIONE

- 5.a Ortofrutta, chioschi, fast food;
- 5.b Supermercati;
- 5.c Drogherie, panifici, pasticcerie, pollerie, macellerie, salumerie, gastronomia;
- 5.d Bar, gelaterie, birrerie, latterie;
- 5.e Ristoranti, trattorie, self-service, pizzerie, vini e liquori, paninoteche;
- 5.f Area a mercato settimanale prodotti alimentari;
- 5.g Surgelati e mense aziendali;
- 5.h Prodotti ittici;
- 5.i Altri negozi alimentari non compresi non compresi sopra;

#### CATEGORIA 6 - NEGOZI NON ALIMENTARI

- 6.a Abbigliamento, cucito, mercerie, tessuti, tappeti, cappelli;
- 6.b Pelliccerie, calzature, pelletterie;
- 6.c Cartolerie, edicole, copisterie, librerie, giocattoli, tabaccherie;
- 6.d Casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche, porcellane;
- 6.e Colorifici, fai-da-te, foto-cine ottica, dischi e strumenti musicali;
- 6.f Orefici, gioiellerie, orologerie, profumerie;
- 6.g Farmacie, parafarmacie, erboristerie, articoli sanitari;
- 6.h Fiorai;
- 6.i Aree mercato settimanale di prodotti di genere non alimentare;
- 6.l Altri negozi non alimentari non compresi sopra;

#### CATEGORIA 7 - LOCALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI

- 7.a Uffici privati e studi professionali non medici;
- 7.b Banche ed assicurazioni;
- 7.c Ambulatori, medici e studi dentistici;
- 7.d Parrucchieri, estetisti, barbieri e simili;
- 7.e Centri sportivi aperti al pubblico;
- 7.f Sale da ballo, nights club privati;
- 7.g Mostre e gallerie d'arte;
- 7.h Servizi di lavanderia, tintoria, stireria;
- 7.i Altri locali adibiti a servizi pubblici non compresi sopra;

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

## **Art. 9** **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree scoperte adibite a culto, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo oppure destinati ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
2. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree adibiti alle attività di oratorio e simili nonché i locali e le aree occupati da associazioni sportive dilettantistiche per la parte degli impianti riservata, di norma, ai soli praticanti (l'esenzione non riguarda i locali ed aree in cui si svolgono attività commerciali o di pubblico esercizio o sono destinate ad abitazione del custode, ecc.).
3. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree adibiti ad uffici comunali o servizi comunali destinati ad attività direttamente gestite dal Comune ovvero i locali e le aree destinati ad attività prive di finalità di lucro con scopi di assistenza e comunque dirette al servizio pubblico, nonché i locali e le aree in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge è tenuto a provvedere obbligatoriamente il comune;
4. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta;

## **Art. 10** **Tariffe per particolari condizioni di uso**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto riportata nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante residente: riduzione di un terzo;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e quella principale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento del Comune (ad esempio nel caso di soggetti residenti/dimoranti presso case di riposo, o di cura): riduzione di un terzo;
  - c) abitazioni tenute nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) in caso il contribuente risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno: riduzione di un terzo (iscrizione all'AIRE);
2. La tariffa ridotta di cui al presente articolo viene concessa a condizione che l'unico occupante, residente, non risulti di fatto con altra persona convivente, domiciliata, dimorante o ospitata nella stessa abitazione anche se non registrata anagraficamente;
3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.
4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con decorrenza dall'anno successivo, ove non sia prodotta entro il 20 gennaio. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per omessa denuncia di variazione ai sensi del D.Lgs. n.507/93 e s.m.;
5. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

## **Art. 11** **Riduzioni per attività produttive, commerciali e di servizi**

1. Le attività che producono rifiuti, per loro natura merceologica, passibili di recupero e che dimostrano di avere effettivamente avviato al recupero attraverso i soggetti autorizzati quantitativi di rifiuti possono richiedere una riduzione della tassa. Per poter accedere alla riduzione tariffaria deve essere presentata, alla fine dell'anno di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, e comunque entro il mese di maggio successivo apposita domanda con validità annuale che contenga:
  - copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero;
  - il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione di recupero;
  - la quantità dei rifiuti avviati al recupero;
  - l'indicazione della superficie;

- copia dell'avviso di pagamento relativo all'anno in cui è avvenuto il recupero;

La riduzione della tassa, relativa alla superficie in cui viene prodotto, è stabilita in complessive euro 12,00 per quintale di rifiuto avviato al recupero. Si rimanda alla competenza della Giunta Comunale la possibilità di variare la misura della riduzione. In ogni caso la riduzione concessa non può essere superiore al 60% della tassa complessivamente dovuta per l'anno in questione. La determinazione della riduzione spettante viene calcolata a consuntivo e comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento all'annualità cui si riferisce il recupero;

2. Le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, possono chiedere una riduzione della tassa di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine il Funzionario Responsabile, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale la soluzione tariffaria, previa valutazione tecnica.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Art. 12 Agevolazioni e riduzioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta del 50% per i locali di abitazione occupate o detenute a qualsiasi titolo da:

- soggetto residente ed unico occupante di età superiore ai 65 anni che dichiara di aver conseguito, nell'anno precedente a quello della richiesta, solo redditi di pensione con reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore ad euro 12.000 (dodicimila) nonché dichiara di non essere proprietario o comproprietario di alcuna altra unità immobiliare al di fuori dell'abitazione di residenza;
- soggetto residente con il coniuge di età superiore ai 65 anni qualora l'intestatario della scheda dichiara di aver conseguito, nell'anno precedente a quello della richiesta, solo redditi di pensione con reddito imponibile complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF non superiore ad euro 18.000 (diciottomila) nonché dichiara che entrambi non sono proprietari o comproprietari di alcuna altra unità immobiliare al di fuori dell'abitazione di residenza;

2. I contribuenti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, un'abitazione (esclusi i condomini) con giardino privato recintato ed utilizzato in esclusiva dal proprio nucleo familiare che aderiscono alla campagna di sensibilizzazione proposta dall'Amministrazione comunale e mettono in opera il sistema denominato "Compostaggio Domestico" diretto alla riduzione della quantità di rifiuti solidi urbani conferiti per lo smaltimento possono chiedere, con apposito modello fornito dal Comune, una riduzione della tassa in base ad una percentuale stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto. La suddetta deliberazione di Giunta stabilisce, altresì, le modalità operative nonché la documentazione necessaria per accedere all'agevolazione che avrà in ogni caso decorrenza dall'anno successivo alla data di richiesta. I contribuenti hanno obbligo di denunciare il venir meno del diritto alla fruizione di tale agevolazione. L'Ufficio Ecologia verifica a campione sul territorio l'effettivo e corretto uso della compostiera o del metodo simile utilizzato. A tal fine il contribuente deve assicurare la massima disponibilità nel consentire l'accesso diretto presso l'abitazione del personale addetto ai controlli di cui sopra. La verifica della non corrispondenza con quanto denunciato comporta la decadenza dal beneficio della riduzione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento fatta salva la possibilità di procedere all'accertamento di cui all'art.19;

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda degli interessati a condizione che dimostrino di averne diritto e avranno decorrenza dall'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

4. Nel caso di cumulo delle riduzioni di cui ai precedenti commi si stabilisce il limite massimo complessivo di riduzione della tariffa pari al 60%.

5. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

**Art. 13**  
**Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi, ed aree pubbliche all'atto di occupazione a norma delle disposizioni vigenti in materia.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

**Art. 14**  
**Denunce**

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, redatta su appositi moduli predisposti dal Comune, deve essere presentata dal contribuente, direttamente o a mezzo raccomandata postale, al Servizio Tributi entro il 20 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui al presente articolo, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venire meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta o delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli.
3. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti associazioni società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la provenienza;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
3. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche. L'ufficio Anagrafico in occasione dell'iscrizione è tenuto ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nei termini previsti dal presente articolo, fermo restando, in caso di omesso invito l'obbligo di denuncia.

4. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate al Servizio Tributi concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

#### **Art. 15**

#### **Decorrenza della tassa, sgravi e rimborsi**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza o si è verificata una variazione relativa ai locali ed aree che comporti un maggior ammontare della tassa.

3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali o delle aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione in ritardo, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Servizio Tributi o il concessionario alla riscossione provvede ad effettuare il rimborso o lo sgravio entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per quanto attiene la misura degli interessi da applicare, l'importo minimo sotto il quale non si procede al rimborso o allo sgravio né si procede al recupero coattivo, o per tutto quanto non espressamente richiamato si rimanda a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate.

#### **Art. 16**

#### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini dell'acquisizione dei dati, necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, in osservanza a quanto disciplinato dalla Legge 212/2000 (Statuto per i diritti del contribuente):

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste gli agenti di polizia locale o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

c) richiedere ad uffici pubblici e di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato in base a presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

3. Per assicurare una efficace lotta all'evasione tutti gli uffici comunali devono assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione ed organizzano il servizio come segue:

#### SERVIZIO TRIBUTI:

a) Assicura l'aggiornamento e la conservazione delle denunce e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa. Effettua controlli e verifiche per la corretta applicazione della tassa, accerta eventuali violazioni.

#### SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI:

a) Trasmette copia degli atti da cui possa rilevarsi una nuova o diversa tassabilità (idoneità alloggio, agibilità/abitabilità, ecc.).

#### SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE:

a) Trasmette copia degli atti da cui possa rilevarsi una nuova o diversa tassabilità dei contribuenti (cessione fabbricati, ospitalità, ecc.).

#### SERVIZI DEMOGRAFICI:

a) Assicura la tempestiva comunicazione al Servizio Tributi di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa nonché, in occasione dell'iscrizione anagrafica, invita l'utente a provvedere alla denuncia ai sensi del presente regolamento.

### **Art. 17 Sanzioni ed interessi**

1. Per le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo oggetto del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. 507/93 e s.m. entro i limiti stabiliti con Deliberazione Consiliare n.35 del 15.07.1998.
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento sottoscritto dal Funzionario Responsabile.
3. Le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad un quarto, se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo in misura annua pari a quella del tasso d'interesse legale.

### **Art. 18 Riscossione**

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a norma del D.Lgs. n. 507/93 e s.m., a cura del funzionario responsabile del tributo in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli straordinari, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
2. Nei ruoli straordinari sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 e 2 sono riscossi in tre rate bimestrali.
4. Per quanto attiene ai versamenti minimi al di sotto dei quali non devono essere eseguiti si rimanda a quanto stabilito nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle Entrate.

### **Art. 19 Accertamento**

1. Il Servizio Tributi provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli art. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Per la misura degli interessi nonché del limite sotto il quale non si procede all'accertamento, si rimanda a quanto stabilito del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate.

6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 20 Funzionario responsabile**

1. Il Responsabile del Servizio Tributi è designato Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

#### **Art. 21 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art.53 comma 16 della Legge 23.12.2000, n.388 e dell'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 269 con effetto dal 1° gennaio 2008.

#### **Art. 22 Abrogazione**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, abroga e sostituisce gli artt. 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, del *Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 29.06.1994.

#### **Art. 23 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.